

Codice A1709C

D.D. 1 dicembre 2021, n. 1038

**Transazione in ordine a causa pendente avanti il Giudice di Pace di Verbania tra privato e Regione Piemonte inerente a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 11.01.2018. Impegno e liquidazione di € 927,31 sul capitolo dispesa 134095/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2021 a favore di LEGNAIOLI Davide.**



**ATTO DD 1038/A1709C/2021**

**DEL 01/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** Transazione in ordine a causa pendente avanti il Giudice di Pace di Verbania tra privato e Regione Piemonte inerente a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 11.01.2018. Impegno e liquidazione di € 927,31 sul capitolo di spesa 134095/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2021 a favore di LEGNAIOLI Davide.

Visto l'atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Verbania in data 18.05.2021, promosso dal Signor LEGNAIOLI Davide contro la Regione Piemonte per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro con fauna selvatica occorso il 11.01.2018 nel territorio del Comune di Vignone (VB);

visto l'ammontare del danno patito pari ad € 647,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto saldo, per la sola parte capitale;

vista la nota pervenuta via mail il 13.09.2021 dal Settore Avvocatura con la quale, tra l'altro e stante la giurisprudenza del relativo organo giudicante, veniva prospettata la soccombenza della Regione Piemonte vertenza in questione e la sostanziale inappellabilità del giudizio, stante la natura di giudizio ad equità necessaria;

vista la comunicazione del Settore Avvocatura pervenuta via *mail* il 28.09.2021 e assunta al prot. n. n. 26983/A1709C del 26.10.2021 con la quale, nell'esprimere le considerazioni addotte a favore della proposta transattiva, è stato riferito quanto segue:

- in relazione alla causa di risarcimento danni con importo inferiore alla franchigia assicurativa, seguirà la condanna della Regione con istanze di danni inferiori alla franchigia assicurativa, il tutto con pregiudizio all'erario pubblico sotto il profilo di condanna alle spese processuali;
- presso l'ufficio in questione la giurisprudenza del competente Giudice di Pace è nel senso di condannare la Regione come da giurisprudenza della Corte di Cassazione;

vista la comunicazione del Settore Avvocatura pervenuta via *mail* il 19.10.2021 e assunta al prot. n. n. 26986/A1709C del 26.10.2021 con la quale sono state comunicate le seguenti ulteriori considerazioni, in vista dell'udienza del giudizio del 25.10.2019:

- la risultanza agli atti processuali della fotografia del danno e della carcassa del capriolo per il sinistro attestata dalla Polizia Provinciale;
- la scontatezza della condanna alla luce dell'orientamento del Giudice adito;
- la prospettabilità di istanza di breve rinvio per coltivare una strategia transattiva a fronte della disponibilità di euro mille omnicomprensivi di capitale e spese legali e all'unico scopo di limitare la condanna alle ulteriori spese di giudizio, in difetto della quale seguirà la condanna per il capitale e le spese processuali;

vista la comunicazione via mail del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca in data 22.10.2021 con la quale, alla luce di intervenuti storni di bilancio, veniva prospettata al Settore Avvocatura la possibilità di intervento transattivo;

vista la nota del Settore Avvocatura pervenuta via mail il 15.11.2021 con la quale venivano comunicate le intese a transigere con la controparte per l'importo totale comprensivo di € 927,31 di cui € 673,81 per la parte capitale e € 253,50 per spese legali, come da allegato deconto spese del legale di parte attorea in data 28.10.2021, intesa la rinuncia di controparte a qualsiasi ulteriore pretesa in relazione al sinistro;

considerato che, a parere del Settore Avvocatura, nella specie ricorrono i presupposti per la definizione bonaria della vertenza nei termini prospettati, per le sottoesposte ragioni:

- evitare il maturarsi di ulteriori spese legali atteso l'orientamento sfavorevole del Giudice di Pace adito;
- l'importo totale della causa è inferiore alla franchigia assicurativa e pertanto l'esborso in caso di condanna risulterebbe a totale carico della Regione Piemonte;
- la condizione di giudizio ad equità necessaria rende il giudizio stesso sostanzialmente inappellabile;

visto il modico valore della causa in questione, si ritiene opportuno e vantaggioso per l'Ente chiudere detto contenzioso nei termini sopra indicati, tenuto conto che una successiva sentenza comporterà maggiore aggravio di costi per l'Ente;

dato atto che l'esborso economico a carico della Regione Piemonte è pari a € 927,31 in totale, quindi conveniente rispetto ad una sentenza di condanna;

considerato che la giurisprudenza della Cassazione è in questo momento orientata a ritenere la Regione legittimata a rispondere dei sinistri cagionati dalla fauna selvatica e quindi sussiste il rischio di soccombere;

vista la D.G.R. n. 34-6343 del 17.06.2002 "Criteri per la definizione in via transattiva delle controversie in materia dei danni conseguenti a sinistri stradali causati dalla fauna selvatica" che ha dato atto che l'allora Direzione Territorio rurale, ora Direzione Agricoltura e cibo, è competente a definire in via transattiva in materia di sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica, determinando correlativamente le somme da corrispondere ai danneggiati a saldo e stralcio di ogni pretesa mentre l'allora Direzione Avvocatura, ora Direzione della Giunta regionale, provvede a liquidare le eventuali spese legali;

visto il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la Legge regionale n. 8 del 15.04.2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19.04.2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14.06.2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023”;

vista la Legge regionale 29 luglio 2021 n. 21 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie”;

visto il Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”;

vista la D.G.R. n. 52- 3663 del 29/07/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;

vista la comunicazione prot. n. 11198/A1700A del 28.04.2021 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ad adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2021 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nei limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla legge regionale n. 8/2021;

stabilito che la spesa di € 927,31 a titolo di definizione transattiva onnicomprensiva del danno e spese legali dei danni subiti a seguito del succitato sinistro stradale contro fauna selvatica trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2021 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto sopra e per quanto di competenza della Direzione Agricoltura e cibo, impegnare e liquidare € 927,31 sul capitolo di spesa 134095/2021 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021, a favore del Signor LEGNAIOLI Davide, *omissis* (cod. benef. 372981), *omissis*, a titolo di definizione transattiva onnicomprensiva della parte capitale e spese legali dei danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento di fauna selvatica occorso il 11.01.2018 nel territorio del Comune di Vignone.

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 € 927,31. La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista la Legge regionale n. 14 del 14.10.2014 “Norme sul procedimento amministrativo e

disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”;

dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- art. 17 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza del personale" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte e il relativo Programma per la trasparenza (P.T.P.C.T.)",

*determina*

per le motivazioni riportate in premessa:

- di impegnare e liquidare € 927,31 sul capitolo di spesa 134095/2021 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021, a favore del Signor LEGNAIOLI Davide, *omissis* (cod. benef. 372981), *omissis*, a titolo di definizione transattiva onnicomprensiva della parte capitale e spese legali dei danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento di fauna selvatica occorso il 11.01.2018 nel territorio del Comune di Vignone (VB).

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2021 € 927,31

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'  
naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino